



PREVIDENZA

NOVITÀ PREVIDENZIALI

Nota informativa sulle novità previdenziali che possono riguardare lavoratori dipendenti, pensionati e titolari di partita IVA contenute nella Legge di Bilancio per il 2020

Nel confermare il giudizio espresso dalla nostra organizzazione, rileviamo un cambio di direzione rispetto alla stagione dei condoni e flat tax ma le risorse per investimenti e per sostenere alcune misure che riguardano direttamente lavoratori e pensionati sono molto limitate.

Rilevante che siano stati introdotti alcuni temi come il Green Deal, in coerenza con i preannunciati interventi dell'Ue, o si siano rafforzate alcune misure per il Sud a partire dalla clausola del 34%: l'esiguità del-

le risorse rischia di depotenziare anche le misure che vanno in una giusta direzione. Sarà importante nelle prossime settimane affrontare una parte delle questioni contenute nella piattaforma unitaria Futuro al Lavoro nei tavoli tematici (fisco, investimenti e Mezzogiorno, Pubblico Impiego e Previdenza) che si apriranno e accompagneranno i mesi che ci separano dalla predisposizione del Documento di Economia e Finanza di aprile, oltre che monitorare con attenzione i provvedimenti relativi alle misure già contenute in manovra.





Assegno di natalità

L'assegno di natalità (il bonus bebè) fino al 2019 era stato riconosciuto solo ai nuclei familiari con ISEE non superiore ai 25.000 euro.

Da quest'anno il **reddito non sarà più un requisito** per l'accesso al bonus, ma ne determinerà l'importo.

Per i nati dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino al primo anno di vita o in caso di adozione al primo anno d'ingresso nel nucleo familiare, il nuovo assegno di natalità sarà di:

- **1.920 euro (160 euro al mese)** con ISEE non superiore a 7000 euro annui
- **1.440 euro (120 euro al mese)** con ISEE superiore a 7000 euro e non superiore a 40.000 euro annui
- **960 euro (80 euro al mese)** con ISEE superiore a 40.000 euro annui.

È confermato che per ogni figlio successivo al primo, l'importo di cui sopra sia maggiorato del 20%.

Bonus asilo nido

Dal 1 gennaio 2020 aumenta l'importo massimo del contributo a fronte delle spese sostenute per le rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati dei figli, ovvero per l'introduzione di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche.

Il bonus da quest'anno diventa:

- **3.000 euro** per i nuclei familiari con ISEE fino a 25.000 euro
- **2.500 euro** per i nuclei familiari con ISEE superiore a 25.000 e non superiore a 40.000 euro annui
- **1.500 euro** per i nuclei familiari con ISEE superiore a 40.000 euro annui.

Congedo obbligatorio di paternità

Anche per il 2020 è prorogato il congedo di paternità istituito in via sperimentale con la legge 92 del 2012 e passa a 7 giorni per i nati a partire dal 1 gennaio 2020 (restano 5 giorni per i nati nel 2019).

È confermata la possibilità di fruire di un giorno di congedo facoltativo da detrarre però dal congedo di maternità della madre.

Il congedo obbligatorio può essere utilizzato anche in maniera frazionata ma comunque entro il quinto mese dalla nascita o adozione o affidamento.

È riconosciuta una indennità giornaliera (a carico dell'INPS) pari al 100% della retribuzione.

Spetta anche quando la madre non ha diritto al congedo, purché il padre sia un lavoratore dipendente del comparto privato.

Ancora oggi non è stato adottato un provvedimento che renda operativo quanto previsto in materia di congedo di paternità obbligatorio per i dipendenti pubblici.

Esonero contributivo apprendisti

Per il solo anno 2020, per i contratti di apprendistato di primo livello che sono quelli finalizzati al raggiungimento della qualifica, diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento per i primi 3 anni di contratto.

Resta confermata l'aliquota del 10 per cento per i periodi successivi.

Sgravio contributivo per assunzioni di soggetti aventi meno di 35 anni

È prorogato lo sgravio, per un periodo massimo di 36 mesi, del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel caso di **assunzione di un giovane con meno di 35 anni e che non sia stato mai occupato a tempo indeterminato.**

Regime fiscale liquidazione anticipata naspi

La liquidazione anticipata in unica soluzione della NASPI, qualora sia destinata alla sottoscrizione di quote di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, viene considerata non imponibile ai fini IRPEF.

Proroga opzione donna

È prorogata la possibilità di accedere al pensionamento anticipato (opzione donna) alle lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2019 i seguenti requisiti:

- dipendenti **58 anni di età** e 35 anni di anzianità contributiva
- autonome **59 anni di età** e 35 anni di anzianità contributiva

Il trattamento pensionistico decorre trascorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per le lavoratrici dipendenti e trascorsi 18 mesi per le lavoratrici autonome.



Proroga ape social

Viene prorogata l'APE SOCIAL; anche nel 2020 sarà possibile accedere in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa.

La legge prevede che possa accedere alla Indennità (che ricordiamo viene corrisposta sino all'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia) chi ha compiuto 63 anni, in possesso di una anzianità contributiva di almeno 30 anni e sia in una delle seguenti condizioni:

- stato di disoccupazione a seguito di licenziamento o dimissioni per giusta causa, che abbia terminato la prestazione di disoccupazione da almeno 3 mesi;
- assiste al momento della richiesta da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità;
- si ha una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%.

Può inoltre accedere all'APE SOCIAL sempre a 63 anni di età ma con almeno 36 anni di contributi, chi è impegnato in attività difficili e rischiose definite gravose.

Pensionamento anticipato lavoratori poligrafici di imprese stampatrici e editrici di quotidiani e periodici

Dal 2020 al 2023, possono accedere al trattamento di pensione anticipata i lavoratori con una anzianità contributiva di almeno 35 anni dipendenti di imprese stampatrici di giornali e quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a

diffusione nazionale. In cigs per riorganizzazione aziendale in presenza di crisi che abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel periodo 1 gennaio 2020 /31 dicembre 20123, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, in base all'ordine di sottoscrizione degli accordi e nei limiti di spesa previsti.

Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico

Dal 2020 è possibile assicurarsi solo on-line nel sito INAIL.

Ricordiamo che la normativa, in vigore dal marzo 2001, prevede l'obbligo di assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico (nota come assicurazione casalinghe) per tutti i soggetti che hanno una età compresa tra i 18 e i 67 anni compiuti e che non hanno un'altra attività al di fuori di quella svolta in ambito domestico, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, per la cura della famiglia e delle casa.

Devono assicurarsi, ad esempio, anche i titolari di pensione, se non hanno ancora compiuto i 67 anni, gli studenti se hanno compiuto 18 anni e lavorano esclusivamente in casa per la cura della famiglia, i disoccupati.

Perequazione dei trattamenti pensionistici

Modificata la disciplina transitoria finora vigente in materia di indicizzazione dei trattamenti pensionistici, valida per il triennio 2019-2021. In particolare, la misura della perequazione viene stabilita al 100% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 4 volte il trattamento minimo INPS

(pari, nel 2019, a 6.669,13 euro). Introdotta, a decorrere dal 2022, una nuova disciplina a regime in materia di perequazione (in sostituzione di quella posta dall'art. 69, c. 1, della L. 388/2000) con riferimento a singole fasce di importo dei trattamenti, anziché all'importo complessivo (nella misura del 100% per la fascia di importo complessivo del trattamento pensionistico fino a 4 volte il minimo INPS e nella misura del 90% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici compresa tra 4 e 5 volte il predetto minimo).



il Patronato della CGIL

PER INFORMAZIONI
E PRENOTAZIONI:

Tel. **051. 24 47 10**

e-mail: inca@bo.cgil.it

www.cgilbo.it/inca
www.incabo.it



ALTRE MISURE

Violenza di genere e vittime dei reati

Fondo per le Pari opportunità, al fine di finanziare il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere incrementato di 4 ml di Euro, obbligo di esposizione di un cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e di stalking, nei locali delle amministrazioni pubbliche, incrementa di 1 milione di euro per il 2020 le dotazioni del Fondo per gli Indennizzi alle vittime dei reati, con particolare riferimento per gli Indennizzi alle vittime dei reati, con particolare riferimento al sostegno

economico degli orfani per crimini domestici e delle famiglie affidatarie; 1 milione di euro per il 2020 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2021 per l'assistenza alle vittime dei reati.

Fondo per la disabilità e non autosufficienza

Istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo a carattere strutturale denominato "Fondo per la disabilità e la non autosufficienza", con una dotazione di 29 milioni di euro per il 2020, di 200 milioni di euro per il 2021, di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Con appositi provvedimenti norma-

tivi, nei limiti delle risorse previste, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

Viene poi disposto un incremento di 50 milioni di euro a favore del Fondo per le non autosufficienze.

Buoni pasto

Dal 1 gennaio 2020 le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto non sono soggette a contribuzione e a tassazione fino all'importo massimo giornaliero di euro 4 e euro 8 nel caso siano rese in forma elettronica. Fino al 2019 l'esenzione era fissata a 5 euro e 29 (7 euro se in forma elettronica).



il Patronato della CGIL

CDLM-CGIL



BOLOGNA

Camera del Lavoro Matropolitana di Bologna

Via Marconi 67/2 | 40122 Bologna | tel. 051. 60 87 111 | fax 051. 251 062